

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera n. 22 del 02.07.2004 il Consiglio ha approvato il Regolamento Unico per il Commercio che disciplina le attività commerciali, comprese le attività su aree pubbliche ubicate presso il Mercato Coperto Comunale;
- che il Mercato Coperto Comunale, ubicato nell'immobile sito in via De Donno angolo via Lungomare T.O, si compone di n.8 box di cui 7 destinati alla vendita dei prodotti del settore alimentare e 1 per la vendita del settore alimentare e non alimentare; di n. 6 panche di cui n. 4 destinate ai produttori agricoli e n.2 destinate alle attività commerciali; infine vi è n.1 box destinato ad ufficio comunale;

VISTA la L.R. 24 luglio 2001, n. 18 che disciplina il commercio su aree pubbliche;

VISTO il D.Lgs del 26 marzo 2010, n. 59 *“Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”*, che all'art. 70 disciplina il commercio su aree pubbliche demandando ad un'intesa in sede di Conferenza Unificata - Stato e Regioni, il recepimento dei nuovi criteri per il rilascio ed il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 28 marzo 2013, n.568 *“Indirizzi unitari delle regioni e province autonome per l'attuazione dell'Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012, ex art. 70 comma 5 del D.Lgs 59/2010 in materia di aree pubbliche- Presa d'Atto”* che prende atto del Documento Unitario delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione dell'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 05.07.2012, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010 in materia di concessione dei posteggi su aree pubbliche, nonché delle relative note di indicazioni operative ai Comuni, allegati alla deliberazione, quale parte integrante;

VISTO il Documento Unitario approvato il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province autonome per l'attuazione dell'intesa sui criteri per l'assegnazione dei posteggi su aree pubbliche che, per assicurare omogeneità territoriale con le altre Regioni, , **fissa in 12 anni**, quale limite massimo consentito, la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;

DATO ATTO che nelle disposizioni transitorie di detto Documento Unitario, in fase di prima attuazione, trovano applicazione immediata le seguenti disposizioni transitorie di cui all'art.8 dell'Intesa:

- tutte le concessioni scadute e rinnovate o rilasciate dopo l'entrata in vigore del D.Lgs n.59/2010, sono automaticamente prorogate per 7 anni da tale data, quindi fino al 7 maggio 2017 compreso;
- le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data dell'entrata in vigore dell'Intesa della Conferenza Unificata (5 luglio 2012) ed i 5 anni successivi all'intesa stessa sono prorogate di diritto fino al termine di tale periodo e, pertanto fino al 4 luglio 2017;
- le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo;

TENUTO CONTO del particolare momento di difficoltà economica in cui operano le imprese commerciali, si è ritenuto opportuno autorizzare alcuni titolari di box del Mercato Coperto ad ampliare la propria attività di vendita con una maggiore offerta di prodotti, in particolare dei prodotti tipici locali, trasformati mediante l'utilizzo di un mini laboratorio;

ATTESO che, alla luce delle nuove norme che regolamentano il commercio su aree pubbliche, si rende necessario disciplinare lo svolgimento delle attività presso il Mercato Coperto Comunale;

SENTITO il Responsabile del Servizio Finanziario in merito alle modalità di pagamento del canone di concessione dei posteggi;

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio interessato nonché dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Udita la relazione dell'Assessore Merico Daniele;

Sentiti gli interventi riportati in atti;

Con n.9 voti favorevoli su n. 9 presenti,alzata di mano;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) di approvare il Regolamento per il funzionamento del Mercato Coperto Comunale sito in via De Donno angolo via Lungomare T.O., formato da n. 18 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare al Responsabile del Servizio Attività Economiche e Produttive l'adozione di eventuali provvedimenti consequenziali;
- 3) di dichiarare con successiva votazione favorevole unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267/2000, per ragioni di urgenza dovendo dare immediata attuazione ai successivi adempimenti.



COMUNE DI OTRANTO
Provincia di Lecce

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COPERTO COMUNALE
SITO IN VIA DE DONNO ANGOLO VIA LUNGOMARE T.O.**

(approvato con delibera di C.C. n. 3 del 31.03.2014)

Art. 1
Tipologia del Mercato – definizione box -posteggio

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività del Mercato Coperto di via De Donno angolo via Lungomare T.O..
2. Il mercato coperto per il commercio al minuto in sede fissa è una struttura comunale attrezzata, costituita da più posteggi box e panche concessi in gestione ad operatori commerciali nelle forme previste dal presente regolamento.
3. Al fine di garantire la migliore produttività del mercato ed una completa offerta merceologica per i consumatori, il Comune può stabilire la destinazione dei singoli posteggi, determinando l'ambito merceologico entro cui deve svolgersi l'attività dei medesimi.
4. Le attività commerciali esercitate nel Mercato Coperto di cui al presente regolamento sono inquadrare nel Decreto Legislativo 31.3.98 n. 114 e nella Legge Regionale 24 luglio 2001, n.18. Per quanto riguarda l'assegnazione in concessione dei box/posteggi (d'ora in poi posteggi) e panche si intendono interamente recepiti i criteri contenuti nelle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 "Intesa sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su area pubblica, in attuazione dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".
5. Il Comune assicura l'erogazione dell'acqua per la quale ogni operatore dovrà dotarsi di un contatore di sottrazione per i consumi, a proprie cure e spese. La comunicazione della lettura dei consumi di ciascun contatore di sottrazione dovrà essere effettuata da ogni titolare di posteggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno. L'ufficio Tecnico Comunale effettuerà le opportune verifiche sull'esattezza dei dati comunicati.
6. Ogni concessionario, per il proprio posteggio, si doterà della fornitura di energia elettrica per la propria attività, stipulando i relativi contratti individuali.
7. Gli uffici preposti hanno la facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'Amministrazione Comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
8. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al Servizio di Vigilanza Igienico sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda Sanitaria A.S.L.

Art. 2
Costituzione del mercato

1. Il presente Regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del Mercato su aree pubbliche di cui al precedente art.1.
2. I posteggi e le panche esistenti nel Mercato Coperto, sono individuati nella tavola planimetrica che, allegata al presente Regolamento (Allegato "A"), ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Le variazioni delle dimensioni di ogni singolo box, disposte per motivi di interesse pubblico o per comprovata necessità o per causa di forza maggiore, non danno luogo a modifica del presente Regolamento, ma al mero aggiornamento, a cura degli Uffici Comunali, della planimetria che ne costituisce allegato.
4. Determina, invece, una modifica del presente Regolamento l'incremento o il decremento del numero dei box/posteggi che dovrà seguire l'iter previsto per legge.
5. I posteggi ubicati presso il Mercato Coperto sono così distribuiti:
 - posteggio n. 1: settore alimentare;
 - posteggio n. 2 : settore alimentare;
 - posteggio n. 3: settore alimentare;
 - posteggio n. 4 settore alimentare e non alimentare;
 - posteggio n. 6: settore alimentare;
 - posteggio n. 7: somministrazione di alimenti e bevande tipol. B) bar;
 - posteggio n. 8: settore alimentare;
6. Il posteggio n. 5, destinato Uffici Comunali, sarà adibito ad Ufficio Informazioni e Servizi Turistici.
7. Le panche ubicate presso il Mercato Coperto Comunale sono così distribuite:
 - panche n. 2, 4, 5 e 6 sono riservate alla vendita dei prodotti agricoli;
 - panche n. 1 e 3 sono riservate alla vendita di alimenti.

Art. 3

Giornate e orari di svolgimento del mercato

1. Il mercato si svolge ogni *giorno – dal lunedì alla domenica* – per tutto l'anno.
2. Per periodi particolari o in occasioni straordinarie, gli orari potranno essere temporaneamente modificati con apposite ordinanze sindacali.

Art. 4

Modalità di sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Ai concessionari è consentita la vendita dei prodotti esclusivamente entro l'area assegnata e per le tipologie di prodotti consentiti.
2. L'occupazione di un'area del mercato al di fuori di quella assegnata è disciplinata dal vigente Regolamento dell'Arredo Urbano.

Art.5

Proroghe Mercato Coperto

1. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento vengono prorogate in base al regime transitorio, come previsto dalle disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Conferenza Unificata del 5 luglio 2012 "Intesa", di cui al comma 4 dell'art.1.
2. Le concessioni sono soggette al pagamento delle tasse, degli oneri e dei tributi nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente; è altresì, previsto il pagamento di somme derivanti dall'erogazione di servizi di varia natura forniti agli operatori del Mercato, così come individuato anche dalla concessione stipulata tra le parti.
3. Il concessionario dovrà dotarsi di apposita polizza assicurativa o fidejussione bancaria per un importo pari al canone di un anno, con validità sino al termine della durata della concessione, a garanzia del regolare pagamento del suddetto canone. Tale garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del concedente. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che il Comune abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.
La polizza o fideiussione, come sopra costituita, sarà svincolata dal Responsabile dell'Area competente nei 30 giorni successivi la riconsegna del posteggio di vendita, in buone condizioni d'uso e manutenzione, risultante da apposito sopralluogo in contraddittorio e dopo che il concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni eventuale controversia; tale disposizione va inserita nell'atto di concessione.
4. Detta disposizione si applica anche ai concessionari dei posteggi operanti nel mercato coperto comunale, al momento di entrata in vigore del presente Regolamento. Gli stessi dovranno produrre detta polizza o fideiussione entro e non oltre 60 gg., a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6

Produttori agricoli

1. Le panche riservate agli agricoltori sono utilizzabili da tali operatori esclusivamente per la vendita dei loro prodotti e possono essere concesse temporaneamente.
2. La qualità di produttore agricolo deve essere autocertificata sulla domanda di concessione da inoltrare al Sindaco, allegando alla stessa copia della DIA/SCIA ex art. 4, D. Lgs. 228/01.
3. L'interessato è tenuto ad inoltrare ogni anno domanda di conferma del posteggio e può richiederne la concessione solo per periodi inferiori all'anno.
5. Nell'esercizio dell'attività di vendita, anche i produttori agricoli sono tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti del presente Regolamento per ciò che concerne i posteggi, gli orari, nonché le norme del commercio poste in via generale (pubblicità/prezzi esposti ecc.).

Art. 7

Concessione dodicennale posteggi. Domanda di miglioria

1. I posteggi saranno assegnati in concessione per 12 anni, quale limite massimo consentito al termine dei quali sarà indetto un nuovo bando pubblico.
2. Eventuali opere di miglioria dell'area dovranno essere realizzate a cura e spese del concessionario, previa autorizzazione da parte del Comune e senza diritto di rivalsa.
3. Nessuna indennità sarà dovuta agli operatori per rinuncia, decadenza o revoca dalla concessione del posteggio.
4. E' espressamente vietata la concessione temporanea dei posteggi con eccezione per le panche destinate ai produttori agricoli.

Art. 8

Modalità di pagamento del canone di concessione, tasse e tributi comunali

1. Le concessioni dodicennali dei posteggi del mercato coperto sono soggette al pagamento del canone nella misura di € 7 + IVA al mq mensili e della tassa sui rifiuti, calcolata nella misura e nelle modalità stabilite dal regolamento comunale in materia.
2. Le panche sono soggette al pagamento di € 40.00 + IVA mensili e della tassa sui rifiuti, nella misura e nelle modalità stabilite dal regolamento comunale in materia.
3. Il canone di concessione è aggiornato annualmente dal Comune ed avrà decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo. In mancanza, sarà applicato nella misura stabilita per l'anno precedente.
4. Il canone mensile dovrà essere corrisposto in rate semestrali anticipate, da versare entro il 31 di gennaio e il 31 luglio di ogni anno. Dal primo giorno del mese successivo saranno calcolati anche gli interessi secondo il tasso legale e sarà avviato il procedimento per la revoca del posteggio, secondo la casistica di cui all'art.11.
5. Il canone mensile dovrà essere versato mediante bollettino postale ccp n. 14040737 intestato al Comune di Otranto, Servizio Tesoreria, con causale "Canone posteggio Mercato Coperto Comunale con l'indicazione del semestre di riferimento", oppure tramite bonifico bancario IBAN IT36 V0526270748T20990000111.

Art. 9

Corretta modalità di vendita

1. Gli operatori sono obbligati a tenere pulite le aree all'interno e le aree antistanti i posteggi concessi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività e, dopo averne ridotto al minimo il volume, conferendo gli stessi, rispettando la raccolta differenziata secondo le modalità adottate dall'Ente.
2. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, grida e schiamazzi.
4. E' vietato infiggere pali al suolo e comunque danneggiare o imbrattare l'ambiente.
5. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, nemmeno con banchi rimovibili e/o temporanei, senza la necessaria autorizzazione.
6. Il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto il consenso dell'Amministrazione Comunale.
7. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art.10

Subingresso nella titolarità del posteggio

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda a terzi deve avvenire nel rispetto di quanto sancito dall'art. 7 della Legge Regionale 18/2001 e comporterà anche il subingresso nella concessione del posteggio assegnato, a condizione che sia rilasciato specifico nulla osta da parte della Giunta Comunale.
3. In caso di subingresso per affitto d'azienda, il cedente è coobbligato con il cessionario al pagamento del canone dovuto, secondo le norme del codice civile.
2. Il subentrante dovrà, in ogni caso, chiedere la diversa titolazione della concessione con apposita domanda contenente gli elementi atti ad accertare l'avvenuto trasferimento dell'azienda.

Art. 11

Decadenza – revoca della concessione

1. Si decade dalla concessione del posteggio per:
 - a) revoca dell'autorizzazione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 114/98 e alla L.R.18/2001;
 - b) mancato utilizzo del posteggio per periodi di tempo complessivamente superiore a mesi 4 (quattro) per ciascun anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza ecc.;
 - c) mancata richiesta di voltura nella concessione del posteggio nel caso di subingresso per acquisto o affitto azienda per atto tra vivi e subingresso mortis causa entro un anno dalla data di trasferimento dell'esercizio o di acquisto del titolo e, comunque, prima dell'inizio dell'attività di vendita nel medesimo posteggio.
2. La concessione del posteggio è revocata per:
 - a) gravi violazioni delle norme di cui al presente Regolamento;
 - b) mancato pagamento dei tributi e tasse comunali nei casi previsti;

- c) in tutti i casi di violazione di cui al 2° comma dell'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98 e della L.R.18/2001;
- d) per motivi di pubblico interesse;
- e) per mancato versamento del canone mensile di concessione per sei mesi, anche non consecutivi, di cui all'art.8.

3. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di decadenza, viene riconsegnato al Comune, libero di cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 12

Custodia e manutenzione dei posteggi e dell'area di mercato

1. Il servizio di custodia e vigilanza è affidato agli operatori del Mercato Coperto, che vi provvederanno direttamente mediante persone di loro fiducia accollandosene il costo di gestione e la relativa responsabilità.
2. Sono a carico dei concessionari le spese di pulizia, utenze varie: acqua, gas, energia elettrica, telefono, demuscazione e derattizzazione inerenti i servizi comuni del Mercato e delle attività annesse, tutte le spese di manutenzione ordinaria del posteggio, delle apparecchiature, dei locali di uso comune.

Art. 13

Norme igienico -sanitarie

1. La vendita dei prodotti deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti ed è soggetta alla vigilanza ed al controllo da parte degli organi preposti.

Art. 14

Sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento saranno punite secondo quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. n. 114/98, dall'art 24 della Legge Regionale 24 luglio 2001, n. 18 e da ogni altra norma vigente in materia.
2. Le violazioni in materia igienico-sanitaria sono punite ai sensi del D. Lgs.193/07 e s.m.i. fatte salve altre norme specifiche o eventuali norme di carattere penale.
3. Tutte le altre violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del T.U.E.L.
4. Nel caso in cui il titolare di posteggio o suo delegato ometta di adempiere agli obblighi inerenti la pulizia oppure effettui occupazioni abusive di suolo pubblico, oltre alle sanzioni pecuniarie previste al precedente comma, il Sindaco può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni al presente Regolamento, deve essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per più di due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 15

Soppressione, riqualificazione e qualificazione del mercato –Spostamenti temporanei

1. Per finalità di riconversione e riqualificazione dell'immobile sede del Mercato Coperto, per necessità di viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, il Comune può disporre, nell'ambito del piano comunale per il commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 13 della L.R. n. 18/2001 e su parere obbligatorio delle associazioni provinciali di rappresentanza delle imprese del commercio, lo spostamento definitivo di un mercato o la sua soppressione per sostituzione con altri mercati di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tal caso, l'assegnazione dei posteggi è effettuata secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 2, della stessa L.R. n. 18/2001.
2. In presenza di ristrutturazioni che comportino spostamenti parziali o totali dei posteggi all'interno del mercato, ovvero lo spostamento parziale o totale di un mercato coperto, il Comune individua la nuova area di mercato, l'ampiezza dei singoli posteggi e le modalità con le quali procederà alla riassegnazione degli stessi. Il Responsabile dell'Area competente settore comunale provvederà alla riassegnazione dei nuovi posteggi ed al rilascio delle relative concessioni che avranno durata pari a quelle dei rispettivi titoli ritirati. I nuovi posteggi saranno assegnati sulla base delle preferenze espresse da ciascun titolare chiamato a scegliere secondo l'ordine risultante dalla graduatoria redatta dal Responsabile dell'Area ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. n.18/2001.
3. Qualora il mercato per cause di forza maggiore, ivi compresa la totale o parziale ristrutturazione, dovesse restare chiuso per oltre 3 (tre) mesi senza che sia stata assegnata la nuova area di cui al comma precedente, il canone sarà ridotto proporzionalmente al periodo di chiusura e, dal momento del termine dei lavori, rivalutato con apposita deliberazione di Giunta Comunale, in ragione dell'aumento di valore della struttura dovuto all'effettuazione delle opere di ristrutturazione.

Art. 16
Assegnazioni posteggi liberi e panche

1. La disponibilità dei posteggi sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune. Si procederà all'assegnazione tramite bando pubblico in base al D.Lgs in base al Decreto Legislativo n. 114 del 31.3.98, alla Legge Regionale 24.07.2001, n. 18, con l'applicazione dei criteri di priorità adottati dalla Conferenza unificata del 5 luglio 2012 e recepiti dalla Regione Puglia con DGR n. 568 del 28.03.2013

Art 17
Abrogazioni norme precedenti e norme di rinvio

1. Con effetto dalla entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento Comunale ed ogni altra precedente disposizione comunale in materia, con esso incompatibile.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in materia di aree pubbliche, si rinvia alla L. R. 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche", nonché a quanto stabilito dall'Intesa approvata il 5.7.2012 dalla Conferenza Unificata, in attuazione dell'art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interno, e dal documento delle Regioni, di cui la Regione Puglia ha preso atto con DGR n. 568 del 28.03.2013.

Art. 18
Entrata in vigore

Il presente Regolamento, composto da n. 18 articoli, dopo l'approvazione e dopo aver acquisito l'esecutività dell'atto a norma di legge, sarà pubblicato per ulteriori 15 gg. all'Albo Pretorio Comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo l'avvenuta pubblicazione.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Coluccia Fernando Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **16.04.2014** per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto nell'art.124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Otranto, **16.04.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Otranto, **16.04.2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Rodolfo Luceri

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:
 - E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal **16.04.2014** Al **01.05.2014** Come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **31.03.2014**:
 - Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - Per compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)

Otranto, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Rodolfo Luceri
